



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2024 - 2025 (BANDO FIS 3)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall'articolo 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo:

- all'articolo 21 (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca): 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:
 - a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
 - b) definisce gli elenchi dei componenti dei Comitati di Valutazione, ove previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis;
 - c) se previsto dai rispettivi Bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
 - d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
 - e) predisporre rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”

VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

VISTO il Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “*disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca*”, convertito, con modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca* (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed, in particolare, l'art.1 comma 551, il quale dispone che “*...il Ministero dell'Università e della Ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 123 del 25 maggio 2021), convertito, con modificazioni, con Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 24 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 25) che all'articolo 61 istituisce il Fondo Italiano per la Scienza prevedendo che “*1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo Italiano per la Scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate “Starting Grant” e “Advanced Grant”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*” ed, in particolare l'articolo 74 “*Riconoscimenti ed equipollenze*” laddove prevede “*Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane. [...]*”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “*Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare, l’ art. 1 comma 28 quinquies, par. 3.2 (Allegato alla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), che modificando l’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha previsto che “*Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell’articolo 2 della Legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata Legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che, all’articolo 1, comma 311, ha disposto che “*La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all’articolo 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024*”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*” (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44), ed in particolare la tabella 11;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 – (Suppl. Ordinario n. 40) recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026.*” (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 1° marzo 2023, n. 116, recante “*Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza, di cui all’art 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106*”, che, nel disciplinare le modalità procedurali per l’utilizzo del Fondo Italiano per la Scienza ai fini dell’attuazione di interventi diretti al sostegno alla ricerca fondamentale, nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione, ha, altresì, abrogato il D.M. 15 luglio 2021, n. 841, la cui applicazione è limitata ai bandi già emanati;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 21 ottobre 2024, n. 1659 recante “*Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza, di cui all’art 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106*”, con il quale sono state apportate delle modifiche al D.M. del 1° marzo 2023, n. 116;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 19 novembre 2024, n. 1776 recante “*Modifiche al decreto ministeriale del 21 ottobre 2024 n. 1659 recante “Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con il quale, in linea con i principi ispiratori dell’European Research Council (ERC), sono state apportate delle modifiche all’art. 1, comma 1, del D.M. 21 ottobre 2024, n. 1659;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2024, n. 1776, “le risorse annuali assegnate a valere sul Fondo Italiano per la Scienza sono ripartite come segue:

- a) per il 50% a favore della linea d’azione “Starting Grant”;
- b) per il 20% a favore della linea d’azione “Consolidator Grant”;
- c) per il 30% a favore della linea d’azione “Advanced Grant”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919 relativo a “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”, e in particolare l’art. 2 recante i “Programmi di ricerca finanziati dal MUR” in materia di chiamata diretta dei vincitori del programma “FIS – Fondo Italiano per la Scienza” in qualità di “Principal Investigator” (PI);

VISTO il Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236 recante la “procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2022 – 2023 (BANDO FIS 2)”;

VISTA la nota 18 aprile 2024, n. 7505, avente ad oggetto “Procedure competitive direzione generale ricerca - modalità di espletamento delle funzioni” con cui il direttore generale della Ricerca ha individuato in maniera univoca gli atti rispetto ai quali la titolarità della funzione e la conseguente adozione debba essere attribuita ai medesimi RUP, in modo da garantire certezza e regolarità delle procedure amministrative sottostanti specificando che sono da ritenersi di stretta pertinenza dei singoli dirigenti titolari della responsabilità unica del procedimento tutti gli atti e provvedimenti da emanarsi in attuazione di quanto previsto dal singolo Bando/ Avviso che disciplina le rispettive procedure competitive quali, a titolo esemplificativo, le faq, le note di chiarimenti, l’adozione di conferimenti di incarichi agli esperti tecnico-scientifici, i provvedimenti di rettifica, integrazione e/ o revoca, nonché ogni altro atto e/ o provvedimento a rilevanza esterna da adottarsi nei confronti di terzi in applicazione delle disposizioni previste dalla lex specialis del singolo Bando/ avviso”;

VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l’incarico Dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

CONSIDERATO che la disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7720 “Fondo Italiano per la Scienza” risulta pari a:

- anno 2024: € 250.000.000,00;
- anno 2025: € 225.000.000,00;

RITENUTO di adottare un Bando volto a definire i caratteri della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza per le annualità 2024 – 2025 (Bando FIS 3) a valere sulle risorse come sopra individuate;

CONSIDERATO, dunque, che il Bando FIS 3 dovrà prevedere il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale con risorse stanziare per entrambe le annualità richiamate e che, pertanto, ingloba in un’unica annualità di espletamento fondi afferenti in astratto a due diverse procedure competitive che, in ossequio ai principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo, vengono impiegati a valere su un unico avviso;

CONSIDERATO, altresì, che il presente Bando viene adottato nelle more della conclusione delle procedure di valutazione di cui al richiamato D.D. 1° agosto 2023, n. 1236;

RAVVISATA pertanto, in ossequio ai principi di proporzionalità e buon andamento, la necessità di garantire il favor participationis e la par condicio di tutti i possibili interessati, con conseguente non applicabilità della limitazione definita dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 21 ottobre



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

2024 n. 1659 ai sensi del quale “*Fatte salve specifiche previsioni del Bando, nel caso in cui, nell’ambito di una procedura a valere sul Fondo Italiano per la Scienza, le proposte abbiano conseguito un punteggio ritenuto, sulla base delle specifiche disposizioni del Bando, non sufficiente per l’ammissione alla seconda fase di cui ai seguenti commi, i ricercatori individuati come PI saranno considerati soggetti non ammissibili, come PI, nell’ambito del successivo Bando a valere sul medesimo Fondo. Saranno altresì esclusi i PI le cui proposte progettuali non abbiano superato la prima fase di valutazione, anche nell’ambito di procedure competitive a valere sul fondo FIS ancora in corso*”;

ATTESA per tale ragione, la non applicabilità della già menzionata disposizione, e dunque la possibilità di presentazione delle proposte progettuali da parte di tutti i ricercatori interessati a meno di quelli già titolari di un finanziamento a valere su FIS a seguito della conclusione della procedura FIS 2021 di cui al D.D. 28 settembre 2021, n. 2281 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza*” e della procedura FIS 2022 – 2023 di cui al D.D. 1° agosto 2023, n. 1236 recante “*la procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2022 – 2023 (BANDO FIS 2)*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 26 luglio 2024, n. 1117, con il quale “*Al fine di garantire il corretto contenimento della celerità delle procedure amministrative e dell’integrale ed idoneo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per ciascun avviso/Bando emanato a valere su fondi di competenza della Direzione generale della Ricerca, entro due anni dall’approvazione delle graduatorie, con apposito Decreto Dirigenziale è prevista la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie, qualora dovessero risultare disponibili fondi, anche riferiti ad altre annualità, in coerenza con le finalità degli specifici Avvisi/Bandi*”;

VISTA la nota 1° dicembre 2023, n. 24150 recante “*Polizze fidejussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE*”
https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/233371021144892400_0100_Onota_n_24150_del_01122023.pdf;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e Definizioni

1. Il Fondo Italiano per la Scienza (FIS) è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale secondo modalità consolidate a livello europeo, che si concretizzino in procedure competitive sul modello dell’*European Research Council (ERC)*, con riferimento alle tipologie *Starting Grant*, *Consolidator Grant* e *Advanced Grant*.
2. Con il Fondo Italiano per la Scienza (FIS) si finanziano progetti di ricerca di elevato contenuto scientifico svolti da gruppi di ricerca indipendenti, sotto il coordinamento scientifico di un *Principal Investigator* (di seguito anche solo *PI*), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall’estero in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli per gli schemi di finanziamento *Starting Grant*, *Consolidator Grant* e *Advanced Grant*.
3. La costituzione del gruppo di ricerca è flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da ricercatori della stessa organizzazione ospite, può coinvolgere anche ricercatori provenienti da altre organizzazioni (italiane e straniere). È possibile prevedere la presenza del solo *PI* in quei campi ove la ricerca può essere agevolmente svolta individualmente (come, ad esempio, nelle discipline umanistiche e in matematica).
4. In coerenza con i principi che informano il finanziamento della ricerca fondamentale a livello internazionale l’impiego del FIS si ispira ai seguenti principi:
 - a. alta qualificazione scientifica, originalità e innovatività della proposta progettuale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- b. finanziabilità di progetti in qualsiasi campo di ricerca;
 - c. indipendenza del *PI*, fornita dall'Organizzazione ospitante, dal punto di vista scientifico attraverso l'offerta di un ambiente di ricerca idoneo a realizzare autonomamente il progetto;
 - d. l'ammissibilità, quali *PI*, di ricercatori in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli per gli schemi di finanziamento *Starting Grant*, *Consolidator Grant* ed *Advanced Grant*.
5. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo "Bando") si applicano le seguenti definizioni:
- a. "CNVR", il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con Legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. "Comitati di Valutazione o CdV": i Comitati di Valutazione (CdV) individuati per ciascuno dei 28 settori "ERC";
 - c. *DSAN*: dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa;
 - d. "ERC": *European Research Council*;
 - e. "Esperto tecnico-scientifico o ETS": l'esperto indipendente o revisore esterno nominato dal MUR individuato dal CNVR o dai Comitati di Valutazione per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'art. 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - f. *FIS*: il Fondo Italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - g. "Macrosettori ERC": - *LS (Life sciences)*, *PE (Physical Sciences and Engineering)* ed *SH (Social Sciences and Humanities)* ed i relativi settori e sotto-settori, la struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di sottomissione delle proposte progettuali come da *Allegato 1*;
 - h. "MUR" o "Ministero": il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - i. "Organizzazione ospitante o Host Institution": le organizzazioni italiane aventi sede nel territorio dello Stato, scelte dal ricercatore principale (*Principal Investigator*) quale sede primaria dell'attività correlata al progetto di ricerca, ed afferenti alle seguenti categorie:
 - i. università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
 - ii. enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218;
 - iii. gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCSS) come da elenchi disponibili sul sito istituzionale del Ministero della salute come da *Allegato 2*;
 - iv. soggetti giuridici con finalità di ricerca, in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Bando, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) e presenti nell'ultima lista pubblicata dall'ISTAT come da *Allegato 3*.
 - j. "Personale": le risorse umane delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi ed altre figure professionali individuate all'articolo 18, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni), i ricercatori, tecnologi ed assegnisti degli enti pubblici di ricerca, con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria (tra quelli inclusi nell'elenco delle



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.), nonché il personale appartenente ai profili medico e sanitario degli IRCCS, in servizio a tempo determinato o contrattualizzati *ad hoc*, impegnato nei progetti finanziati con la presente Procedura;

k. *Programmi di ricerca di alta qualificazione*: programmi di ricerca individuati dal DM 919 del 22 luglio 2022;

l. *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

m. *“Ricerca Fondamentale”*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

n. *“Ricercatore principale o Principal Investigator”* (di seguito anche solo PI): il ricercatore, qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero, con la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto ed il relativo team;

o. *REPRISE*: l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR;

p. *“Soggetto beneficiario”*: tutti i soggetti indicati come soggetti ammissibili di cui alla precedente lettera i) presso le cui sedi si svolgerà il progetto e che saranno destinatari del finanziamento;

q. *“Soggetto proponente”*: il *Principal Investigator*, che sottopone la proposta progettuale;

r. *“CINECA”*: il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione e la valutazione scientifica dei progetti di ricerca;

s. *Formazione clinica*. Per formazione clinica si intende un programma formativo documentato a contenuto teorico/pratico trascorso presso policlinici universitari (es. scuola di specializzazione di area sanitaria), o presso strutture, enti ed organizzazioni anche internazionali che operano in campo medico, purché sia documentato e finalizzato ad una formazione clinica professionalizzante e non di ricerca scientifica. Non è considerato valido per i fini di cui sopra il servizio prestato come medico di medicina domiciliare o medico ospedaliero, in quanto non si tratta di formazione, a meno che non faccia parte del programma di formazione clinica nei termini sopra esposti. Documenti giustificativi: un documento ufficiale firmato dal datore di lavoro del periodo di formazione clinica, attestante date di inizio e fine del/i singolo/i periodo/i di formazione con specifica indicazione del tipo di formazione.

Articolo 2

Il soggetto proponente (il Principal Investigator)

1. I soggetti ammissibili a presentare la proposta progettuale, soggetti proponenti, sono i *Principal Investigator (PI)* di qualunque nazionalità, che abbiano scelto come *Host Institution* una delle Istituzioni italiane incluse nelle categorie specificate al precedente articolo 1, comma 5, lettera i).

2. Il *Principal Investigator (PI)* coordina il gruppo di ricerca ed è il responsabile del progetto.

3. Le proposte progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori ed ai settori scientifico-disciplinari determinati dallo ERC, come elencati nell'*Allegato 1*, parte integrante della presente Procedura.

4. Ogni *PI* può presentare una sola proposta progettuale in risposta al presente Bando e non può figurare in altri gruppi di ricerca.

5. I *Principal Investigator* sono individuati sulla base dei requisiti previsti per l'accesso ai seguenti tre schemi di finanziamento:

a) **Starting Grant**. progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- b) **Consolidator Grant**: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori in carriera che intendono consolidare la propria autonomia nella ricerca;
- c) **Advanced Grant**: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati.
6. Non sono ammissibili le proposte progettuali presentati dai *PI* che abbiano già conseguito un finanziamento nell'ambito della procedura FIS 2021, di cui al D.D. 2281 del 28 settembre 2021 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza*” e FIS 2023, di cui al D.D. 1236 del 1° agosto 2023 “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2023*”. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di adottare i conseguenti provvedimenti.
7. Nessun *PI* titolare di progetto finanziato con il presente Bando potrà presentare una nuova proposta nel prossimo Bando a valere sulle risorse FIS.
8. Per le motivazioni di cui in premessa, possono presentare una proposta progettuale anche i *PI* le cui proposte, nell'ambito delle procedure a valere sul Fondo Italiano per la Scienza, di cui al D.D. 2281 del 28 settembre 2021 (Bando FIS 1) e D.D. 1236 del 1° agosto 2023 (Bando FIS 2), non abbiano riportato un punteggio sufficiente per l'ammissione alla seconda fase di valutazione prevista dai medesimi bandi.
9. Considerata la sovrapposizione temporale tra le attività di valutazione del Bando FIS 2, di cui al D.D. 1236 del 1° agosto 2023, e i termini previsti per la presentazione delle proposte progettuali del Bando FIS 3, le proposte progettuali presentate dai *PI* che risultino finanziate nell'ambito del FIS 2, saranno escluse dalla procedura FIS 3 di cui al presente Bando.
10. Non può essere ammesso a finanziamento a conclusione della presente procedura il *PI* che sia o diventi destinatario di un finanziamento nell'ambito di un Bando dello *European Research Council* ovvero nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 5, lett. k).
- k). Rimane ferma la possibilità per il menzionato *PI* di optare per la realizzazione del progetto finanziato a valere sul presente Bando.
11. Il *PI* ammesso a finanziamento nell'ambito di un Bando FIS o Bando ERC ovvero nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 5, lett. k) non può partecipare, per la durata del progetto finanziato, ad altre procedure competitive a valere su risorse ministeriali destinate al finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale.
12. Ai fini dell'inquadramento per chiamata diretta dei vincitori del programma “*FIS – Fondo Italiano per la Scienza*” in qualità di “*Principal Investigator*” (*PI*), si applica quanto disposto dal D.M. del 22 luglio 2022, n. 919, e in particolare l'art. 2 recante i “*Programmi di ricerca finanziati dal MUR*”.

Articolo 3

Il Principal Investigator nello schema Starting Grant

1. Rientrano nello schema *Starting Grant* i progetti coordinati da ricercatori all'inizio della carriera (*PI Junior*).
2. Il *PI Junior* deve avere conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS, da almeno 2 (due) anni e da non più di 7 (sette), alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Nel caso in cui il *PI* sia in possesso di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiore a uno, ai fini della determinazione dell'esperienza maturata, viene considerato il primo titolo conseguito.
3. Il *PI junior* che ha conseguito dottorato all'estero produce, se ammesso a finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso, il riconoscimento accademico di tale titolo di accesso ai sensi dell'articolo l'art. 1 comma 28 quinquies, par. 3.2 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. Il periodo di eleggibilità previsto dal precedente comma 2 può essere esteso oltre i 7 anni in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, e derivanti da:

- i. le *interruzioni per maternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato; se il candidato è in grado di documentare un congedo di maternità totale più lungo, il periodo di ammissibilità sarà prolungato di un periodo pari al congedo documentato o ai congedi effettivi presi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande). La condizione di maternità deve essere documentata mediante il certificato di nascita del figlio;
- ii. le *interruzioni per paternità* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato sulla base del periodo effettivo di congedo preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);
- iii. le *malattie di lunga durata* (oltre 90 giorni), o il *servizio nazionale* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi – di cui il PI ha beneficiato prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande - per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato);
- iv. la *formazione clinica* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo titolo di studio ammissibile è incrementato del periodo di formazione clinica ricevuta dopo la data di conseguimento del primo titolo di studio ammissibile e prima della data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fino a un massimo di 4 anni);
- v. *richiesta di asilo* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato del periodo di tempo documentato in cui il *Principal Investigator* è stato impossibilitato a lavorare, prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a causa della richiesta di asilo avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato).

5. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o della specializzazione nell'area medica, pur sommando tutte le deroghe di cui al precedente comma, non deve, in nessun caso superare i 10 anni.

6. Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per “*data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica)*” s’intende la data di discussione della relativa tesi.

7. Il *PI Junior* deve mostrare di possedere il potenziale per raggiungere la piena indipendenza nell'attività di ricerca e deve dare evidenza della propria maturità scientifica, mostrando di aver prodotto almeno una pubblicazione di rilievo come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato.

8. Il *PI Junior* deve essere in grado di mostrare un promettente *track record*, evidenziando nella proposta:

- i. le pubblicazioni, in qualità di autore principale, nelle più importanti riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, anche interdisciplinari; le pubblicazioni scientifiche comprendono articoli in riviste scientifiche, libri, capitoli in libri, curatele soggette al meccanismo di *peer review*. Sono pubblicazioni scientifiche, altresì, le monografie refertate (con meccanismo di *peer review*);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- ii. le pubblicazioni, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, in qualità di coautore, di contributi a collettanei *peer-reviewed* o di monografie (*gli elaborati scritti che approfondiscono e cercano di essere esaustivi su un argomento determinato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: non si intendono come monografie le recensioni di singoli lavori, brevi schede di catalogo prive di contenuti scientifici autonomi, abstract*) pertinenti al campo di ricerca della proposta progettuale;
 - iii. presentazioni, su invito, in occasione di prestigiose conferenze, anche internazionali, e presso scuole avanzate a livello internazionale;
 - iv. premi attinenti all'attività scientifica e riconoscimenti internazionali;
 - v. esperienze maturate all'estero e collaborazioni internazionali.
9. Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel *Curriculum Vitae* del *Principal Investigator* e nel *track record* costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
10. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto, il *PI Junior* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 50%, dei mesi persona dedicati al progetto, più un impegno, non inferiore al 5% della durata temporale del progetto, dedicato allo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca.

Articolo 4

Il Principal Investigator nello schema Consolidator Grant

1. Rientrano nello schema *Consolidator Grant* i progetti coordinati da ricercatori in carriera (*PI Consolidator*).
2. Il *PI Consolidator* deve aver conseguito il primo dottorato di ricerca (o altro titolo equipollente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS, da almeno 7 (sette) anni e da non più di 12 (dodici), alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. Nel caso in cui il *PI Consolidator* possiede di un numero di titoli di dottorato o di altri titoli equipollenti superiori ad uno, ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, viene considerato il primo titolo conseguito.
4. Il *PI Consolidator* che ha conseguito dottorato all'estero produce, se ammesso a finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso, il riconoscimento accademico di tale titolo di accesso ai sensi dell'articolo l'art. 1 comma 28 quinquies, par. 3.2 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228.
5. Il periodo di eleggibilità sopra precisato può essere esteso oltre i 12 anni in caso di interruzioni di carriera adeguatamente documentate, verificatesi entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Sotto questo profilo sono ammissibili:
 - i. le interruzioni per maternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato di 18 mesi per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato; se il candidato è in grado di documentare un congedo di maternità totale più lungo, il periodo di ammissibilità sarà prolungato di un periodo pari al congedo documentato o ai congedi effettivi presi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande). La condizione di maternità deve essere documentata mediante il certificato di nascita del figlio;
 - ii. le interruzioni per paternità (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato della quantità effettiva di congedo di paternità preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o dopo il conseguimento del dottorato);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- iii. le *malattie di lunga durata* (oltre 90 giorni), o il *servizio nazionale* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato dell'entità effettiva dei congedi – presi prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande - per ogni evento che si è verificato dopo il conseguimento del dottorato);
 - iv. la *formazione clinica* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo titolo di studio ammissibile è incrementato del periodo di formazione clinica ricevuta dopo la data di conseguimento del primo titolo di studio ammissibile e prima della data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fino a un massimo di 4 anni);
 - v. la *richiesta di asilo* (il tempo limite previsto per il conseguimento del primo dottorato di ricerca è incrementato del periodo di tempo documentato in cui il *Principal Investigator* è stato impossibilitato a lavorare, prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a causa della richiesta di asilo, avvenuta dopo la data di conseguimento del dottorato).
6. Il tempo trascorso dal conseguimento del primo dottorato o dalla specializzazione di area medica, pur sommando tutte le possibili deroghe di cui al precedente comma, non deve in nessun caso superare i 15 anni.
7. Ai fini della determinazione del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile, per “*data di conseguimento del dottorato (o della specializzazione di area medica)*” si intende la data di discussione della relativa tesi.
8. Il *PI Consolidator* deve mostrare di possedere il potenziale per raggiungere la piena indipendenza nell’attività di ricerca e deve dare evidenza della propria maturità scientifica, mostrando di aver prodotto almeno due pubblicazioni di rilievo come autore principale o senza la partecipazione del tutor del dottorato.
9. Il *PI Consolidator* deve essere in grado di mostrare un promettente *track record* evidenziando nella proposta:
- i. le pubblicazioni, in qualità di autore principale, nelle più importanti riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, anche interdisciplinari; le pubblicazioni scientifiche comprendono articoli in riviste scientifiche, libri, capitoli in libri, curatele soggette al meccanismo di *peer review*. Sono pubblicazioni scientifiche, altresì, le monografie refertate (con meccanismo di *peer review*);
 - ii. le pubblicazioni, nelle principali riviste scientifiche internazionali *peer-reviewed*, in qualità di coautore, di contributi a collettanei *peer-reviewed* o di monografie (*gli elaborati scritti che approfondiscono e cercano di essere esaustivi su un argomento determinato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: non si intendono come monografie le recensioni di singoli lavori, brevi schede di catalogo prive di contenuti scientifici autonomi, abstract*) pertinenti al campo di ricerca della proposta progettuale;
 - iii. presentazioni, su invito, in occasione di prestigiose conferenze, anche internazionali, e presso scuole avanzate a livello internazionale;
 - iv. brevetti premi attinenti all’attività scientifica e riconoscimenti internazionali;
 - v. esperienze maturate all'estero e collaborazioni internazionali.
10. Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel *Curriculum Vitae* del *Principal Investigator* e nel *track record* costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
11. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto il *PI Consolidator* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 40% dei mesi persona dedicati al progetto, più un impegno, non inferiore al 5 % della durata temporale del progetto, dedicato allo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

Articolo 5

Il Principal Investigator nello schema Advanced Grant

1. Rientrano nello schema *Advanced Grant* i progetti, anche ad alto rischio, potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive anche in ambito interdisciplinare, coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo (*PI Senior*), di qualsiasi età e nazionalità.
2. Il *PI Senior*, oltre ad essere scientificamente indipendente, deve essere attivo nella ricerca da un periodo superiore a 12 (dodici) anni ed avere un profilo che lo identifichi come *leader* nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca.
3. Con riferimento agli ultimi 10 anni, il *PI Senior* deve dare evidenza di aver raggiunto risultati appropriati al settore di afferenza e corrispondenti ad almeno uno o più dei seguenti parametri di riferimento:
 - i. 10 pubblicazioni come autore principale (o come coautore, relativamente agli ambiti scientifici in cui l'ordine alfabetico degli autori sia considerata la norma) nelle principali riviste scientifiche internazionali, anche interdisciplinari, *peer-reviewed*;
 - ii. 3 importanti monografie di ricerca, riguardanti i campi di ricerca in cui la pubblicazione di monografie sia considerata la norma.
4. Per le finalità di cui al comma 3 possono essere considerati appropriati (singolarmente o in combinazione), ai fini della valutazione, i seguenti parametri di riferimento:
 - i. 5 brevetti, 10 presentazioni, su invito, a conferenze organizzate a livello internazionale e presso scuole avanzate;
 - ii. 3 progetti di ricerca, nazionali o internazionali, condotti sotto la guida e la responsabilità del *PI Senior*, nella veste di coordinatore del progetto o di responsabile di unità operativa;
 - iii. 3 conferenze o congressi internazionali prestigiosi in cui il *PI Senior* sia stato coinvolto come membro del comitato direttivo od organizzatore;
 - iv. riconoscimenti internazionali quali premi scientifici od artistici, ammissione ad Accademie di chiara fama o commissioni di opere (ad esempio, progettazione architettonica od ingegneristica);
 - v. *leadership* riconosciuta nell'ambito dell'innovazione industriale.
5. Possono essere presi in considerazione i risultati del *PI Senior* ottenuti per un periodo più lungo degli ultimi 10 anni nelle seguenti circostanze, che devono essere evidenziate nel suo *CV*:
 - i. per il congedo di maternità, il *track record* preso in considerazione può essere esteso di 18 mesi, o del periodo di congedo effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, se più lungo, per ogni figlio nato prima o durante gli ultimi dieci anni;
 - ii. per il congedo di paternità, il *track record* considerato può essere esteso per la quantità di congedo effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande per ogni figlio nato prima o durante gli ultimi dieci anni;
 - iii. in caso di malattia di lunga durata (oltre 90 giorni per il *PI Senior* o per un familiare stretto - figlio, coniuge, genitore o fratello), patologia clinica o servizio nazionale, il *track record* preso in considerazione può essere ampliato della quantità di congedo effettivamente preso prima della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, per ogni episodio verificatosi negli ultimi dieci anni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- iv. in caso di richiesta di asilo, il *track record* preso in considerazione può essere esteso per il tempo documentato dell'incapacità lavorativa del *PI Senior* negli ultimi dieci anni (il periodo di proroga possibile va dalla data di inizio della domanda di asilo/rifugio alla data di decisione sullo *status di rifugiato* del *PI Senior* richiedente e/o al ricevimento di un permesso di soggiorno specifico).
6. Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel *Curriculum Vitae* del *Principal Investigator* e nel *track record* costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
7. Pena la revoca integrale del finanziamento ricevuto il *PI Senior* deve garantire un impegno temporale non inferiore al 30% dei mesi persona dedicati al progetto, più un impegno, non inferiore al 5 % della durata temporale del progetto, dedicato allo svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca.

Articolo 6

Host Institution. Obblighi

1. La *Host Institution* presso la quale il *PI* si impegna a svolgere il progetto di ricerca deve essere una delle organizzazioni elencate all'articolo 1, comma 5, lett. i) del presente Decreto.
2. L'*Host Institution* è l'unico soggetto giuridico di riferimento per il Ministero a seguito dell'ammissione a finanziamento per gli aspetti tecnico amministrativi nonché di rendicontazione e corretta gestione del contributo riconosciuto.
3. L'*Host Institution* deve rispettare l'indipendenza del *PI* e non deve in alcun modo vincolare la ricerca alla strategia dell'*Host Institution* stessa, garantendo che il *PI*:
 - a. proponga il finanziamento del progetto in totale indipendenza;
 - b. gestisca la ricerca e il finanziamento e prenda le opportune decisioni di allocazione delle risorse;
 - c. pubblichi in maniera indipendente come autore comprendendo come coautori coloro che hanno contribuito in modo sostanziale al progetto;
 - d. coordini il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti o dottorandi;
 - e. abbia accesso a strutture e spazi adeguati allo svolgimento delle attività di ricerca.
4. L'*Host Institution* deve, inoltre, su richiesta del *PI*, ai fini della presentazione della proposta progettuale, impegnarsi a:
 - a. ospitare il *PI* garantendo l'accesso ai locali e alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che coordina per realizzare il progetto;
 - b. stipulare un apposito contratto con i *PI*, in caso di ammissione a finanziamento e qualora questi non siano già dipendenti della stessa *Host Institution*, a tempo determinato o indeterminato come ricercatori o docenti.
5. La *Host Institution*, nella dichiarazione di impegno di cui alla lett. b. del comma precedente, si obbliga a garantire al *PI* finanziato ogni supporto utile per l'effettiva realizzazione del progetto. Con tale dichiarazione vincolante le Organizzazioni ospitanti si impegnano all'accoglienza dei *PI* fornendo la garanzia di accesso ai locali ed alle infrastrutture necessarie al gruppo di lavoro che questi intendono coordinare per realizzare il progetto.
6. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, la *Host Institutions*, in qualità di soggetti beneficiari, dovranno stipulare, sulla base dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 10



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

del presente Bando, un apposito contratto con il *PI* che non siano già dipendente a tempo indeterminato o determinato.

7. Le *Host Institutions* sono, inoltre, obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Decreto e dal provvedimento con cui è disposta l'ammissione al finanziamento;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Decreto e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente Decreto;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del *PI*, in conformità alla domanda presentata ed ammessa al finanziamento;
- f) a conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della rendicontazione finale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;
- g) ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Bando con altri contributi ottenuti per le medesime spese.

8. Le *Host Institution* sono tenute al rispetto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo pena la revoca del contributo riconosciuto nonché l'impossibilità di candidarsi quale Organizzazione ospitante nel prossimo Bando a valere sul Fondo Italiano per la Scienza.

Articolo 7

Le proposte progettuali

1. I progetti di ricerca possono riguardare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori come determinati dall'ERC (*SH: Social Sciences and Humanities; PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS: Life Sciences*).

2. È favorevolmente considerata la presentazione di proposte relative a:

- a. progetti di natura interdisciplinare che attraversano i confini tra i diversi ambiti di ricerca;
- b. progetti pionieristici, che affrontano campi di ricerca nuovi ed emergenti;
- c. progetti che introducono approcci innovativi non convenzionali e/o invenzioni scientifiche.

3. Il *PI* in sede di presentazione della proposta progettuale indica, sotto la propria responsabilità, il Macrosettore e il settore ERC prevalente, individuato sulla base della classificazione ERC vigente alla data del presente Bando.

4. Nel caso di progetti di natura interdisciplinare il *PI* individua i settori ERC di afferenza indicando, per primo, quello prevalente.

5. Alcuni componenti del gruppo di ricerca, qualora conferiscano un valore scientifico aggiunto al progetto, possono appartenere a soggetti giuridici diversi rispetto alla *Host Institution* (tra i quali enti o centri di ricerca, anche privati e/o laboratori industriali di ricerca) che possono avere sede anche al di fuori nel territorio nazionale o dell'Unione Europea e ai quali, per il tramite dell'*Host Institution*, possono essere riconosciute le spese sostenute come commessa di ricerca comunque in entità non superiore al



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

40% delle spese riconosciute per l'esecuzione del progetto. L'oggetto della commessa di ricerca consiste in attività rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, e che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.

6. Il progetto di ricerca deve essere realizzato principalmente sul territorio italiano, anche se ciò non esclude la possibilità che alcune attività (ed esempio ricerca sul campo) si svolgano all'estero nel caso in cui sia necessario per conseguire gli obiettivi scientifici del progetto.

Articolo 8

Dotazione finanziaria e condizionalità

1. La dotazione complessiva della procedura è pari a **€ 475.000.000,00** comprensiva di una quota massima pari al 7% da destinare alle *attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo* di cui all'art. 1 comma 551 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, così suddivisi

Capitolo	PG	Esercizio di provenienza	Euro
7720	1	2024	250.000.000,00
7720	1	2025	225.000.000,00
TOTALE			475.000.000,00

2. La quota della dotazione finanziaria destinata alle attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo è pari ad **€ 10.140.000,00**.

3. La dotazione finanziaria destinata al finanziamento dei progetti di ricerca, pari a **€ 464.860.000,00** è così ripartita:

- i. **€ 232.430.000,00** vengono destinati al finanziamento dello schema "**Starting Grant**";
- ii. **€ 92.972.000,00** vengono destinati al finanziamento dello schema "**Consolidator Grant**";
- iii. **€ 139.458.000,00** vengono destinati al finanziamento dello schema "**Advanced Grant**".

4. La dotazione finanziaria di cui al comma 3 del presente articolo assegnata a ciascuno schema di finanziamento è ripartita tra i tre Macrosettori ERC nei seguenti termini:

a. una quota pari al 35 % dello stanziamento complessivo disponibile è assegnato al **Macrosettore LS – Life Sciences** per cui:

- i. Macrosettore LS – *Life Sciences* - schema "**Starting Grant**": **€ 81.350.500,00**;
- ii. Macrosettore LS – *Life Sciences* - schema "**Consolidator Grant**": **€ 32.540.200,00**;
- iii. Macrosettore LS – *Life Sciences* - schema "**Advanced Grant**": **€ 48.810.300,00**;

b. una quota pari al 35 % dello stanziamento complessivo disponibile è assegnato al **Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences** per cui:

- i. Macrosettore PE - *Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences* – schema "**Starting Grant**": **€ 81.350.500,00**;
- ii. Macrosettore PE - *Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences* – schema "**Consolidator Grant**": **€ 32.540.200,00**;
- iii. Macrosettore PE - *Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences* - schema "**Advanced Grant**": **€ 48.810.300,00**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- c. una quota pari al 30 % dello stanziamento complessivo disponibile è assegnato al **Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities** per cui:
- i. Macrosettore SH - *Social Sciences and Humanities* - schema “**Starting Grant**”: € **69.729.000,00**;
 - ii. Macrosettore SH - *Social Sciences and Humanities* – schema “**Consolidator Grant**”: € **27.891.600,00**;
 - iii. Macrosettore SH - *Social Sciences and Humanities* – - schema “**Advanced Grant**”: € **41.837.400,00**.
5. All'interno di ciascun Macrosettore e Schema di finanziamento, il *budget* complessivo definito dal precedente comma 4 è ripartito fra i settori secondo le seguenti modalità:
- a. una quota fissa garantita pari al finanziamento massimo concedibile per ciascun schema di finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, co. 2 del presente Bando;
 - b. una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato nella proposta progettuale come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentata da tutti i progetti dell'intero Macrosettore, applicata al *budget* residuo disponibile per l'intero Macrosettore (inteso come *budget* complessivo detratta la quota di cui alla lettera a);
 - c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore può superare la richiesta economica; le eventuali eccedenze rispetto alla richiesta economica sono redistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso Macrosettore.
6. Con apposito Decreto il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ciascun Macrosettore - settore /Schema di finanziamento. La ripartizione viene definita secondo le procedure di calcolo di cui ai commi precedenti.
7. Qualora, nell'ambito di ciascuno Schema di finanziamento, la dotazione riservata ad uno o più settori *ERC* all'interno del medesimo Macrosettore risulti non del tutto assorbita, si procederà d'ufficio, con successivo provvedimento e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente Bando, per ciascun Macrosettore alla redistribuzione proporzionale di tale dotazione in favore dei progetti presenti in graduatoria, sulla base del punteggio conseguito all'esito di tutte le fasi di valutazione elaborando una graduatoria unica per ciascuno Schema di finanziamento-Macrosettore.
8. In caso di pari merito si applicano le previsioni di cui all'art. 15 del presente Bando.
9. Il MUR adotta ogni azione utile a garantire il pieno utilizzo delle risorse delle risorse stanziare.
10. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 potrà essere oggetto esclusivamente di rideterminazione finanziaria sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul pertinente capitolo di spesa. A seguito della rideterminazione della disponibilità finanziaria di cui al precedente periodo, l'amministrazione procederà con apposito Decreto Dirigenziale alla nuova quantificazione della dotazione finanziaria destinata al presente Avviso che sarà ripartita proporzionalmente per ciascuno schema di finanziamento nel rispetto delle previsioni del D.M. 116 del 1° marzo 2023 e ss.mm.ii. e ai sensi del presente articolo fra i macrosettori e i settori *ERC*.
11. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, al finanziamento di ulteriori progetti che risultino ammissibili e finanziabili come da graduatoria di merito all'interno dello specifico Macrosettore-Schema di finanziamento.
12. Ai fini dell'attuazione del presente Bando il Ministero si riserva, altresì, la possibilità di utilizzare, in coerenza con le finalità del presente avviso, ulteriori e diversi fondi che dovessero risultare disponibili anche procedendo con lo scorrimento delle graduatorie di merito.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Art. 9

Dimensione finanziaria dei progetti, durata e termini di realizzazione

1. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere inferiore a:
 - 1,0 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
 - 1,2 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
 - 1,5 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.
2. Il finanziamento concedibile per ciascun progetto non potrà essere superiore a:
 - 1,3 milioni di euro per lo schema “*Starting Grant*”;
 - 1,6 milioni di euro per lo schema “*Consolidator Grant*”;
 - 1,9 milioni di euro per lo schema “*Advanced Grant*”.
3. Nell'ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori *PE: Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences*; *LS: Life Sciences* i *PI* interessati possono richiedere un contributo aggiuntivo in conto capitale, per il finanziamento (o cofinanziamento) dell'acquisto di attrezzature da utilizzare presso la *Host Institution*; tale contributo non può superare il limite massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).
4. La durata massima dei progetti è di 5 anni, a partire dalla data di avvio delle attività.
5. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.
6. Il finanziamento viene assegnato alla *Host Institution* che deve garantire condizioni adeguate perché il *PI* possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il proprio finanziamento per la durata del progetto, con apposito atto di impegno - *Commitment letter of the Host Institution* a firma del legale rappresentate o persona delegata (*Allegato 4*) dedicando alle attività progettuali un impegno temporale minimo come definito dai precedenti articoli.
7. La *Host Institution* che non mantenga l'impegno assunto come declinato nella *Commitment letter of the Host Institution* di cui all'*Allegato 4* ovvero le previsioni di cui al precedente articolo 6 per garantire la corretta attuazione del progetto non potrà essere individuata quale Organizzazione ospitante nel prossimo Bando a valere sul Fondo Italiano per la Scienza e l'Amministrazione procede alla revoca del contributo riconosciuto.

Articolo 10

Costi ammissibili

1. Il contributo in conto capitale può essere concesso fino ad un massimo del 100% dei costi totali riconosciuti ammissibili.
2. I costi ammissibili dei progetti debbono essere effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati all'art. 7 del D.M. 116 del 1° marzo 2023 e ss.mm.ii. e nelle “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” che verranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata al presente Bando.
3. È onere del *Principal Investigator*, all'atto della presentazione della domanda, indicare l'importo del contributo Ministeriale richiesto nel rispetto del limite di finanziamento concedibile indicato al precedente articolo 9.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti (90° giorno successivo dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie).
5. Sono ammissibili le seguenti voci di costo:
 - a. *Principal Investigator*, ove assunto dalla *Host Institution* per il periodo di durata del progetto con trattamento economico di ricercatore a tempo determinato per il vincitore di progetto “*Starting Grant*”, di professore di seconda fascia per il vincitore di progetto “*Consolidator Grant*”, ovvero con trattamento economico di professore di prima o di seconda fascia, per il vincitore di progetto “*Advanced Grant*”. Non è ammissibile il costo del personale a tempo determinato/indeterminato già dipendente della *Host Institution* e/o di personale collocato in quiescenza nel rispetto delle specifiche disposizioni ordinamentali dell’Organizzazione ospitante. Per le finalità di cui alla presente lettera, le Università applicano le previsioni del DM 919 del 22 luglio 2022 recante “*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.*”;
 - b. personale: costi relativi ai mesi/persona dedicati al progetto di ricerca del solo personale contrattualizzato *ad hoc* per il progetto da parte della *Host Institution* ed in particolare:
 - 1) delle istituzioni universitarie (professori, ricercatori, assegnisti, contrattisti ex art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, tecnologi a tempo determinato, dottorandi ed altre figure professionali individuate all’articolo 18, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni);
 - 2) degli enti pubblici di ricerca (ricercatori, tecnologi ed assegnisti);
 - 3) dei soggetti giuridici con finalità di ricerca a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del DM 116 del 1° marzo 2023 e ss.mm.ii. (personale che svolge funzioni assimilabili a quelle dei ricercatori e dei tecnologi);
 - 4) degli IRCCS (personale di ricerca del comparto medico e sanitario analogamente a quanto indicato per le istituzioni universitarie).
 - c. acquisto di strumenti ed attrezzature, finanziati in conto capitale;
 - d. altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri, missioni all’estero e partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all’estero, purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
 - e. servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Rientra nella presente tipologia di costo la commessa di ricerca;
 - f. spese generali.
6. Le “*Linee Guida per la Rendicontazione delle spese*” e la relativa modulistica, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma CINECA dedicata alla procedura, contengono i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute.
7. Le “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*” sono suscettibili di aggiornamenti e integrazioni in relazione ad eventuali adeguamenti normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti ammessi a finanziamento anche in un’ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalle “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*” si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nonché alle ulteriori indicazioni fornite



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

dal Ministero e dal presente Decreto in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.

9. Eventuali orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive cui i Soggetti beneficiari dovranno attenersi potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione del presente Decreto e dalle “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*”.

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal *Principal Investigator*, soggetto proponente, a pena di esclusione, in lingua inglese ed esclusivamente attraverso procedure *web – based* gestite da CINECA, secondo i termini e le modalità indicati nella medesima procedura, a partire dalle ore **12:00 (dodici) del 27 novembre 2024** e fino alle ore **12:00 (dodici) del 27 gennaio 2025** raggiungibile al seguente link <https://fis-submission.mur.gov.it>

2. Allo stesso indirizzo <https://fis-submission.mur.gov.it> oltre che sulla piattaforma istituzionale, saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente Bando. In caso di chiusura e trasmissione della domanda di finanziamento, non sarà più possibile, per il *Principal Investigator*, accedere nuovamente alla sezione dedicata alla presentazione delle proposte, in modalità compilazione.

3. Fino alla scadenza fissata per la presentazione della proposta progettuale è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Pertanto, il MUR non si assume la responsabilità in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né tantomeno per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore, e/o comunque in tutti i casi in cui la candidatura, inoltrata a ridosso della data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, non sia giunta a buon fine.

4. La proposta dovrà contenere:

❖ Parte A - inquadramento del progetto e riferimenti del *Principal Investigator* e della *Host Institution* (form amministrativo)

Sulla base delle previsioni della piattaforma dedicata ciascun *PI* rende disponibili, fra l'altro:

- Titolo del progetto.
- Acronimo del progetto.
- Durata del progetto.
- Indicazione del Macrosettore ERC di afferenza della proposta nonché settore – sotto settore principale di afferenza in base alla classificazione ERC vigente alla data di apertura della fase di presentazione delle proposte (*Allegato 1*).
- Parole chiave.
- *Abstract* del progetto.
- Dati relativi al *Principal Investigator* ed alla *Host Institution*.
- Costo totale del progetto e tabella di sintesi del *budget*.
- Tabella con altri finanziamenti e relativo impegno temporale del *Principal Investigator*; dichiarazione dell'impegno temporale del *PI*:

- nello svolgimento delle attività di ricerca che non potrà essere inferiore al:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- 50% nell'ambito dello schema “*Starting Grant*”;
 - 40% dello schema “*Consolidator Grant*”;
 - 30% dello schema “*Advanced Grant*”;
- della durata temporale del progetto.
- nello svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca che non potrà essere inferiore, per ciascun schema di finanziamento, al 5% alla durata temporale del progetto.
- Dichiarazione vincolante di impegno della *Host Institution - Commitment letter of the Host Institution*, firmata dal legale rappresentante o da persona delegata (*Allegato 4*).
 - *Template* relativo agli aspetti etici (*Allegato 5*).
 - Dichiarazione di avvalersi di estensioni al periodo di eleggibilità e l'entità del periodo richiesto. Documentazione di supporto per la verifica dell'idoneità e dell'eventuale estensione temporale del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile.
- ❖ **Parte B – proposta scientifica:**
- Sinossi estesa della proposta progettuale, con indicazione di eventuali ulteriori settori e sotto settori pertinenti, fino ad un massimo di quattro, rispetto a quanto indicato nella parte A.
 - *Curriculum Vitae* del *Principal Investigator*: secondo il *template* proposto nella piattaforma per la presentazione delle domande.
 - *Track record*: (per lo schema *Consolidator* e *Advanced Grant*, il *track record* deve essere limitato alle attività degli ultimi 10 anni) secondo il *template* proposto nella piattaforma per la presentazione delle domande.
- ❖ **solo per gli schemi *Starting* e *Consolidator Grant***, deve essere predisposta una scheda di presentazione delle attività svolte nell'ambito del corso di dottorato e documentazione di supporto per la verifica dell'idoneità e dell'estensione temporale del periodo intercorso dal conseguimento del titolo valutabile.
- ❖ **Parte C:**
- Proposta scientifica secondo il *template* reso disponibile dal MUR e articolato nelle sezioni che seguono:
 - Descrizione dettagliata delle attività previste, dei metodi di lavoro, degli obiettivi, dello stato dell'arte nel relativo ambito scientifico, della metodologia di ricerca proposta, del cronoprogramma progettuale nonché dell'impatto atteso.
 - Risorse umane e relativo impegno temporale che:
 - per lo svolgimento delle attività di ricerca che non potrà essere inferiore al:
 - 50% nell'ambito dello schema “*Starting Grant*”;
 - 40% dello schema “*Consolidator Grant*”;
 - 30% dello schema “*Advanced Grant*”;della durata temporale del progetto.
 - per svolgimento delle attività di gestione e coordinamento del gruppo di ricerca che non potrà essere inferiore, per ciascun schema di finanziamento, al 5% alla durata temporale del progetto.
 - Indicazione e valutazione di eventuali aspetti etici del progetto di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- Piano economico-finanziario dettagliato (articolazione dei costi del progetto per voci di spesa e relativo cronoprogramma).
5. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- a) Dichiarazione di impegno della *Host Institution - Commitment letter of the Host Institution*. Tale documento (*Allegato 4*) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituzione o da una persona da questo delegato. In tale ultimo caso sarà necessario produrre l'atto di delega. Qualora la *Host Institution* non mantenga gli impegni assunti come declinato nell'*Allegato 4* non potrà essere individuata quale Organizzazione ospitante nel prossimo Bando a valere sul Fondo Italiano per la Scienza e l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo riconosciuto.
 - b) Autocertificazione relativa all'inesistenza di questioni etiche, o informazioni esplicative esistenti e che saranno trattate, e autocertificazione relativa all'inesistenza di questioni sensibili per la sicurezza, o informazioni esplicative su tali problemi come saranno trattati (*Allegato 5*).
 - c) Documentazione giustificativa della richiesta di deroghe al periodo di ammissibilità e l'entità del periodo richiesto.
6. Quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nel *Curriculum Vitae* del *Principal Investigator* e nel *track record* costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
7. Per tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni rese, in caso di ammissione a finanziamento, il MUR procede alla verifica di quanto dichiarato, anche richiedendo, ove necessario, adeguate prove documentali, e in caso di accertata mendace dichiarazione, ferme restando le responsabilità civili e penali, provvederà a decretare la decadenza dal finanziamento.
8. Ogni *Principal Investigator* può presentare una sola proposta, nell'ambito della presente Procedura, e non può, in nessun caso, prendere parte alle attività scientifiche condotte da un altro *Principal Investigator* nel quadro di altri progetti finanziati a valere sulla presente procedura.

Articolo 12

Attività di valutazione. I CdV e i Revisori.

1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Decreto.
2. A conclusione della procedura di trasmissione della proposta progettuale il sistema CINECA effettua un controllo formale della regolarità e ammissibilità delle proposte. In particolare, per soddisfare tutti i criteri di ammissibilità, ogni proposta:
- a. deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione;
 - b. deve essere completa (cioè tutte le parti o sezioni della proposta debbono essere complete, compresa la documentazione di supporto).
3. La verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione è effettuata dal MUR a posteriori per i soli progetti ammessi a finanziamento. Nello svolgimento di tale attività il MUR può avvalersi, sulla base della convenzione stipulata in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. La valutazione delle proposte progettuali si articola in una:
 - Valutazione tecnico – scientifica;
 - Valutazione di congruità finanziaria.
5. La valutazione tecnico – scientifica si articola in due distinte fasi come di seguito indicate, volte all'assegnazione di un punteggio in coerenza con i criteri di valutazione di cui ai successivi articoli del presente Decreto:
 - a) FASE 1 – *Valutazione tecnico – scientifica preliminare*;
 - b) FASE 2 – *Valutazione tecnico – scientifica progettuale*.
6. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (*FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare*) è condotta dai Comitati di Valutazione (CdV o Panel) i cui componenti, in possesso di alta qualificazione scientifica, sono individuati dal CNVR. I CdV, uno per ciascuno dei 28 settori ERC, sono nominati dal MUR e composti da un numero massimo complessivo di 196 esperti. Il numero effettivo dei componenti di ciascun CdV, nel limite numerico di cui al periodo precedente, è determinato dal CNVR sulla base dell'eterogeneità della composizione scientifica del singolo settore ERC e della numerosità delle proposte progettuali pervenute.
7. Nell'ambito di ciascun Comitato di Valutazione, il CNVR individua un coordinatore (*Chair*) con funzione di Presidente.
8. I Comitati di Valutazione operano sempre collegialmente. Le riunioni dei Comitati sono validamente costituite in presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno.
9. Le proposte progettuali sono valutate dai CdV che nella *Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale* possono avvalersi, ove necessario, di un revisore esterno competente, nel numero massimo complessivo disponibile.
10. I revisori esterni supportano l'attività del CdV fornendo gli elementi necessari alla valutazione della proposta progettuale.
11. I revisori esterni di cui ai precedenti commi sono scelti dal CdV utilizzando l'albo degli esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero gli elenchi di valutatori disponibili su banche dati nazionali e internazionali, nonché le liste di revisori depositate presso il MUR se disponibili.
12. I CdV compilano la scheda di valutazione appositamente predisposta nella piattaforma informatica per ciascuna fase di valutazione tecnico scientifica.
13. La scheda di valutazione redatta a conclusione della *Fase 2 - Valutazione tecnico – scientifica progettuale* mette in luce i punti di forza e di debolezza del progetto ed esprime per ciascun criterio di valutazione giudizi sintetici anche in forma aggregata, come previsto nell'apposita piattaforma e nel rispetto delle *Linee guida di valutazione elaborate* dal CNVR.
14. Previa discussione collegiale, a conclusione di ciascuna fase di valutazione tecnico scientifica il CdV adotta l'*Evaluation Summary Report – ESR* che costituisce l'unico documento ufficiale agli atti della procedura.
15. I CdV e i revisori esterni operano mediante l'utilizzo della piattaforma informatica CINECA messa a disposizione dal MUR.
16. Ciascun membro dei Comitati di Valutazione nonché ciascun revisore non può partecipare, sotto qualsiasi forma, ai progetti presentati.
17. Con successivo provvedimento saranno determinate eventuali ipotesi di conflitto di interesse.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

18. Prima dell'accettazione dell'incarico o contestualmente all'insediamento, i componenti dei CdV e i revisori, sotto la propria responsabilità dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
19. I componenti dei CdV e i revisori si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.
20. I Componenti dei CdV e i revisori operano in autonomia e indipendenza, nel rispetto dei criteri di valutazione previsti dal presente Bando, sulla base delle indicazioni tecnico amministrative fornite dal MUR.
21. I nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e dei revisori costituiscono l'elenco dei valutatori che sarà reso pubblico a conclusione dell'intero iter procedurale di cui al presente Bando.
22. Nell'ambito della *valutazione tecnico – scientifica* il CNVR redige apposite *Linee guida di valutazione* contenenti le indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi attribuiti dai Comitati di Valutazione.
23. Il CNVR, responsabile del coordinamento tecnico scientifico dei CdV, partecipa alle riunioni di insediamento e fornisce le indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi oggetto delle *Linee guida di valutazione*. Il coordinamento tecnico scientifico delle attività può avvenire anche attraverso un programma definito di attività.
24. L'Ufficio del Responsabile del procedimento assicura il necessario supporto tecnico amministrativo ai CdV.

Articolo 13

FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare

1. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali - *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare* è condotta dai CdV e ha ad oggetto la valutazione della proposta progettuale sintetica, il *curriculum vitae* ed il *track record* del PI (parte B della proposta progettuale) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR nelle *Linee guida di Valutazione*, nonché a quanto di seguito descritto.
2. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	punteggio attribuibile
ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA	
<i>Sinossi del progetto:</i> <ul style="list-style-type: none">❖ Qualità della proposta	1-10
<i>Curriculum vitae del PI</i> <ul style="list-style-type: none">❖ Autonomia scientifica (per <i>Starting Grant</i>) o leadership nel campo di ricerca (per <i>Consolidator</i> e <i>Advanced Grant</i>), <i>Track record</i> (per <i>Consolidator</i> e <i>Advanced Grant</i> , relativamente agli ultimi 10 anni) <ul style="list-style-type: none">❖ Pubblicazioni❖ Premi❖ Altro	1-10
TOTALE	MAX. PUNTI 20

3. La somma dei valori attribuiti per ciascun criterio costituisce il punteggio complessivo che viene attribuito alle proposte nella *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare*.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

4. La proposta che non totalizzi un punteggio totale pari ad almeno 18/20 non sarà ammessa alla successiva fase di valutazione tecnico scientifica - *FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale*.
5. Per ciascun settore - Schema di finanziamento, non potranno essere ammesse alla *FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale* un numero di proposte progettuali in ogni caso complessivamente superiore a tre volte il numero delle proposte finanziabili a *budget* massimo (*budget* definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente Bando).
6. Nel caso in cui, al termine della *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare* di cui al presente articolo, la proposta progettuale non abbia conseguito un punteggio di almeno a 16/20, il ricercatore individuato come *PI* sarà considerato soggetto non ammissibile, come *PI*, nell'ambito del prossimo Bando a valere sul Fondo Italiano per la Scienza.

Articolo 14

FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale

1. La *FASE 2 – Valutazione tecnico – scientifica progettuale* di valutazione è condotta dai CdV e riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza (parte C della proposta) e si atterrà a quanto previsto dal CNVR nelle *Linee guida di Valutazione* nonché a quanto descritto nel presente Bando.
2. I CdV di cui al comma 1 del presente articolo potranno, ove necessario, avvalersi del supporto di revisori esterni di cui all'art. 1, comma 5, lett. e) e nei limiti di quanto disposto dall'art. 12, comma 10 del presente Bando.
3. La valutazione di ciascuna proposta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>punteggio attribuibile</i>
PROPOSTA SCIENTIFICA	
1. grado di innovatività dello studio proposto rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, l'ambizione e la fattibilità del progetto di ricerca.	1-5
2. la capacità intellettuale, la creatività, l'eccellenza del <i>PI</i> e alle competenze scientifiche necessarie per eseguire con successo il progetto proposto.	1-5
3. appropriatezza della metodologia, e grado di interdisciplinarietà, laddove pertinente.	1-5
4. impatto potenziale, comprese le ricadute sull'organizzazione ospitante, sulla società e sul territorio e sull'avanzamento delle conoscenze.	1-5
RISORSE UMANE	
1. appropriatezza della composizione del team di ricerca e dell'impegno temporale indicato	1-5
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	
1. appropriatezza della programmazione nella gestione delle attività progettuali	1-5
TOTALE	max. punti 30

4. La somma dei valori attribuiti per ciascun criterio costituisce il punteggio complessivo che viene attribuito alle proposte nella *FASE 2 – Valutazione tecnico scientifica progettuale*.
5. Ai fini della definizione della graduatoria, il punteggio è composto dalla sommatoria del punteggio conseguito nella *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare* e nella *FASE 2 – Valutazione tecnico scientifica progettuale*.
7. Saranno ammessi alla terza fase un numero di progetti non superiore al doppio del numero dei progetti finanziabili a *budget* massimo (*budget* definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente Bando).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

Articolo 15

FASE 3 – Risoluzione dei pari merito valutazione di congruità della proposta, definizione del finanziamento

1. In esito alla valutazione tecnico-scientifica condotta dai singoli CdV di cui ai precedenti articoli, il CNVR accede alla relativa documentazione e, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle singole proposte, predisponde, motivatamente per ogni settore ERC e specifico schema di finanziamento, la graduatoria finale dei progetti.
2. Previa analisi delle richieste finanziarie avanzate per ogni proposta, e sulla base delle indicazioni eventualmente rilasciate dai CdV, il CNVR determina il costo congruo e l'ammontare del finanziamento riconoscibile anche applicando una rimodulazione dei costi esposti nella proposta progettuale, attraverso un abbattimento della richiesta economica del *PI* non superiore al 20% salvo idonea motivazione, assicurando, in ogni caso, almeno il contributo minimo previsto dal presente Bando all'articolo 9.
3. L'eventuale abbattimento, anche parziale, del contributo aggiuntivo pari ad euro 500.000,00 eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del presente Bando, nell'ambito delle proposte progettuali afferenti ai macrosettori LS e PE, può avvenire sulla base di un'adeguata motivazione tecnico scientifica.
4. In particolare, in ragione del giudizio di congruità espresso dal CNVR, sono possibili:
 - a. riconoscimento di percentuali differenziate di finanziamento;
 - b. esclusione dei progetti dalla graduatoria prevista ai sensi dell'art. 14 del presente Bando, su proposta del CNVR, per palese e conclamato disallineamento fra valore scientifico e valutazione di congruità del progetto.
5. Il CNVR, all'esito della valutazione condotta dai CdV, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati pari merito, invita i *PI* che abbiano conseguito un punteggio *ex aequo* a sostenere un'intervista, in lingua inglese, volta a valutarne la capacità a svolgere autonomamente il progetto e/o a coordinare il gruppo di ricerca.
6. All'intervista viene attribuito un punteggio compreso tra 2 e 10, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione		punteggio attribuibile
1.	capacità del <i>PI</i> di proporre e svolgere ricerche pionieristiche;	1 – 10
2.	capacità del <i>PI</i> di gestire e coordinare il progetto di ricerca;	
3.	capacità del <i>PI</i> di dimostrare “ <i>leadership</i> ” nella formazione e gestione del gruppo di ricerca;	
4.	grado di indipendenza e creatività del <i>PI</i>	
Totale massimo		max. punti 10

7. Il punteggio conseguito in sede di intervista non si aggiunge al punteggio complessivo, dato dalla sommatoria del punteggio conseguito nella *FASE 1 – Valutazione tecnico scientifica preliminare* e nella *FASE 2 – Valutazione tecnico scientifica progettuale*, con cui il *PI* è collocato in graduatoria, ma costituisce titolo di preferenza. A parità di punteggio, nel collocamento in graduatoria, avrà precedenza il *PI* che, pur con gli stessi punti nella graduatoria finale, ha ottenuto un punteggio maggiore all'esito dell'intervista come definito ai sensi del comma 6.
8. Le *Linee guida di valutazione* forniscono le indicazioni metodologiche e operative necessarie a garantire l'uniformità dei punteggi e dei giudizi di cui al precedente comma 6.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

9. Nel caso di permanenza della fattispecie di pari merito, prevale la proposta progettuale presentata dal candidato avente minore età anagrafica ricalcolata in base ai periodi di interruzioni di carriera adeguatamente documentati, come declinati agli articoli 3, 4 e 5 del presente Decreto.
10. Nel rispetto delle graduatorie, il MUR provvede con uno o più decreti all'approvazione delle stesse comprensive del contributo riconosciuto e all'adozione dei conseguenti adempimenti. Resta inteso che i progetti, come da graduatorie, saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
11. Al termine del procedimento, ogni *PI*, accedendo all'area riservata della piattaforma CINECA, può prendere visione delle schede di valutazione compilate nelle fasi di valutazione tecnico scientifica.

Articolo 16

Approvazione del progetto, gestione ed erogazione del contributo

1. Le comunicazioni ufficiali ai *PI* e all'*Host Institution* avvengono a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma dedicata CINECA.
2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie. Non sono, pertanto, ammissibili neanche in termini di spesa, le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.
3. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in un'unica soluzione anticipata, pari al 100% del contributo riconosciuto alle *Host Institution*. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto nel rispetto delle previsioni della nota 1° dicembre 2023, n. 24150, recante "Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE" https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/233371021144892400_0100_Onota_n_24150_del_01122023.pdf.
4. Le variazioni economiche del progetto non sono soggette ad approvazione da parte del MUR ma debbono, comunque, essere oggetto di apposita comunicazione anche attraverso la piattaforma informatica dedicata al presente Bando secondo le indicazioni che verranno opportunamente fornite.
5. Le variazioni scientifiche, da cui derivi una modifica degli obiettivi del progetto, devono essere oggetto di comunicazione anche attraverso la piattaforma informatica dedicata al presente Bando, e sono consentite soltanto previa approvazione del Ministero su parere del CdV responsabili della valutazione tecnico scientifica.
6. Entro 60 giorni dalla scadenza di metà progetto, il *PI* produce apposita relazione tecnico scientifica in cui evidenzia l'avanzamento scientifico del progetto e il grado di raggiungimento dei risultati previsti. Tali relazioni saranno sottoposte all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione tecnico scientifica; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal Ministero in tempo utile all'analisi delle predette relazioni. Qualora il CdV ritenga insoddisfacente l'avanzamento scientifico del progetto il MUR può procedere alla revoca del contributo.
7. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il *PI* e gli eventuali altri componenti del gruppo di ricerca sono tenuti ad indicare di aver usufruito del finanziamento di cui al presente Bando.
8. La rendicontazione amministrativo – contabile è effettuata sulla base delle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili* che saranno rilasciate dal MUR, nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di Legge e regolamentari, alle disposizioni e procedure



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

amministrative, ogni rendicontazione è assoggettata ad appositi *audit interni centrali* da parte di idonee strutture delle *Host Institution*.

9. Il MUR procede, anche avvalendosi dell'Agencia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia in ragione della convenzione esistente in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, a verifiche a campione agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli *audit interni centrali*. In ogni caso è assicurato il criterio di adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento Ministeriale per ciascuno schema di finanziamento).

10. In caso di accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di Legge e regolamentari, ivi incluse le indicazioni contenute nelle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili* o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta l'esclusione del progetto dal Bando, la revoca del finanziamento (se già concesso) e l'automatica esclusione del *PI* dai successivi Bandi MUR per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'accertamento.

11. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il *PI* redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati della ricerca ottenuti o prevedibili, allegando un elenco delle pubblicazioni relative al progetto (che riportino come primo nome o come autori corrispondente quello del *PI*) e la trasmette con modalità telematica al MUR.

12. La relazione deve contenere, altresì, l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

13. La relazione tecnico scientifica conclusiva, con modalità telematica, è sottoposta all'attenzione dei CdV responsabili della valutazione *ex ante*; eventuali sostituzioni di componenti non più disponibili sono disposte dal Ministero in tempo utile all'analisi delle predette relazioni. Qualora il CdV ritenga totalmente insoddisfacente i risultati scientifici, il Ministero può procedere alla revoca del contributo.

Articolo 17

Trasferimento del *PI*

1. Nel caso di trasferimento del *PI* in fase di esecuzione del progetto ammesso a finanziamento il *Principal Investigator* potrà avvalersi dell'istituto della portabilità presso altre Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura di cui all'art. 1 comma 5, lett. i) del presente Bando, inviando una comunicazione al MUR, tramite l'apposita sezione del portale dedicato.

2. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'*Host Institution* originaria alla nuova Organizzazione ospitante del *PI* avverrà nel rispetto del piano finanziario approvato e alle medesime condizioni e limiti definiti in sede di ammissione a finanziamento ivi incluse le previsioni circa l'ammissibilità della spesa del *PI*.

3. Al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* sono obbligatori i seguenti allegati:

- i. la nota formale di richiesta della portabilità con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;
- ii. la convenzione tra l'*Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* al fine di regolare i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova destinazione del *PI*, a garanzia del corretto svolgimento delle attività, ivi inclusa le modalità di trasferimento del contributo eventualmente già erogato alla data del trasferimento, nonché le modalità di trasferimento del CUP. La Convenzione dovrà, in particolare, regolare l'utilizzo delle attrezzature già



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria necessarie per la prosecuzione dell'attività nonché dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'*Host Institution* originaria per lo svolgimento delle attività di ricerca.

iii. la *Commitment Letter*.

4. Lo svolgimento del progetto deve essere garantito anche con riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria e alla prosecuzione (sotto la guida del *PI*) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto.

5. Il perfezionamento del trasferimento dell'Iniziativa progettuale è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR.

6. Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

7. In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile alla Procedura, comprese le Istituzioni estere, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18

Rinunce, decadenza e sanzioni

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente Decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*, e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- i. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
- ii. il *PI* abbia ottenuto un finanziamento nell'ambito delle procedure FIS 2021, di cui al D.D. 2281 del 28 settembre 2021 "*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza*" e/o FIS 2023, di cui al D.D. 1236 del 1° agosto 2023 "*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2023*";
- iii. la realizzazione dell'intervento sia difforme da quanto dichiarato nel progetto ammesso al finanziamento;
- iv. il *PI* abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate;
- v. il *PI* non garantisca l'impegno temporale minimo definito ai precedenti articoli;
- vi. l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe, non superiori a 3 mesi, determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR;
- vii. il *PI* e la *Host Institution*, ciascuno per quanto di competenza, non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
- viii. il *PI* che ottenga un finanziamento nell'ambito di un Bando dello *European Research Council* ovvero nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 5, lett. k), qualora non eserciti l'opzione per la realizzazione del progetto finanziato a valere sul presente Bando.
- ix. il *PI Junior/PI Consolidator* in possesso del titolo di dottorato all'estero ammesso a finanziamento che non produca tempestivamente o comunque nel termine eventualmente



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

individuato dall'Amministrazione, il riconoscimento accademico ai sensi dell'articolo l'art. 1 comma 28 quinquies, par. 3.2 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228;

x. la *Host Institution* non rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 6 del presente Bando ovvero sottoscritti nell'*Allegato 4 - Commitment letter of the Host Institution*

2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato, la *Host Institution* dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

3. I *PI*, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione al Ministero anche attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR. In tali casi, il MUR procederà a revocare il contributo concesso e a richiedere alla *Host Institution* la restituzione delle somme erogate ovvero ad avviare le procedure di compensazione a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero alle Organizzazioni ospitanti, ivi inclusi i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria o richiedere la restituzione all'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica costituita come garante.

Articolo 19

Verifiche e controlli

1. Il MUR si riserva di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione del finanziamento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, nonché l'ammissibilità delle spese rendicontate.

2. Ferme restando le responsabilità civili e penali, l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di Legge comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del *PI* dai successivi Bandi del MUR, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'accertamento.

Articolo 20

Open access

1. Ciascun *PI* deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche "*peer-reviewed*" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto. In particolare, il *PI* deve:

- i. il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la *peer-review*) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il *PI* deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate;
- ii. garantire l'accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati - tramite l'archivio - al più tardi o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l'editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso;
- iii. garantire l'accesso aperto - tramite l'archivio - ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato *standard* e devono includere tutti i seguenti elementi:
 - a. i termini "*Accesso Aperto MUR*";



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

- b. il nome del programma, l'acronimo del progetto e il numero di contratto;
 - c. la data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
 - d. un identificatore persistente;
 - e. quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, “una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi”.
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i *PI* sono altresì esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il *PI* dovrà depositare nell'archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.

Articolo 21

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale della Ricerca del MUR.

Articolo 22

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm. ii.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 23

Modifiche al Bando

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Bando saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma dedicata <https://fis-submission.mur.gov.it>

Articolo 24

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato
Direzione generale della ricerca

Articolo 25 **Protocollo di Nagoya**

1. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD").
2. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE.
3. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
4. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/protocollo-di-nagoya-e-reg-ue-n5112014>.

Articolo 26 **Comunicazioni ed informazioni**

1. La modulistica necessaria alla partecipazione alla presente Procedura sarà pubblicata integralmente nel sito dedicato <https://fis-submission.mur.gov.it>.
2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla Procedura potranno essere inviati all'indirizzo mail dedicato – fis3@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto "**Bando FIS 3**". Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata.
4. Le FAQ relative alla Procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale.
5. La pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma dedicata <https://fis-submission.mur.gov.it> degli atti di cui al presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti legge.
6. Il presente Decreto è inviato ai componenti Organi di controllo.
7. Gli effetti del presente Bando sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

Il Direttore generale
Dott. Vincenzo Di Felice

"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"

Allegati:

- i. *Allegato 1* - Elenco dei Macrosettori – Settori ERC - *Panel structure 2024 calls*;
- ii. *Allegato 2* - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCSS);
- iii. *Allegato 3*- *Lista ISTAT*;
- iv. *Allegato 4* - *Commitment letter of the Host Institution*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

v. *Allegato 5 - Template* relativo agli aspetti etici.